


13573



1181 8-11-10

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il presente regolamento risponde all'esigenza di dare una più chiara ed uniforme applicazione dell'istituto del diritto allo studio, disciplinato dall'art 22 del CCNL Comparto del 20.09.2001.

Art.1 Beneficiari

I permessi per il diritto allo studio sono concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area contrattuale del Comparto, nel limite massimo del 3% del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi in oggetto sono concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno nella misura di 150 ore individuali per ciascun anno e, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale non inferiore al 70%, in misura proporzionale alla percentuale della prestazione lavorativa.

Qualora il numero delle richieste superi il suddetto limite del 3%, sarà rispettato il seguente ordine di priorità:


- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito della fattispecie di cui sopra la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, o post universitari sulla base di un'adeguata ripartizione tra i vari ruoli.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.

I dipendenti iscritti a corsi di Laurea possono fruire dei permessi per la durata legale del corso di studi e limitatamente al solo primo anno fuori corso.



Art.2 Oggetto

I permessi di che trattasi sono concessi per la partecipazione:

a) a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami;

b) per ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento (*master* universitari) che:

- richiedano almeno 335 ore d'aula;
- siano connessi all'attività propria del profilo professionale di appartenenza;
- siano attivati da Università statali o riconosciute dall'ordinamento.

I permessi retribuiti per il diritto allo studio sono concessi per la frequenza delle lezioni teoriche e non anche per l'effettuazione di tirocini o per lo studio individuale.

Sono esclusi dal beneficio delle 150 ore i corsi che offrono la possibilità di fruizione a distanza in tutto o in parte, come i cosiddetti corsi *on line* che non richiedono l'accesso in orari coincidenti con lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero i corsi per i quali è data la possibilità di utilizzo dei media (dvx, dvd etc..)

Art.3 Modalità e tempi di presentazione della domanda

Ai fini della concessione dei permessi i dipendenti interessati sono tenuti, entro il termine stabilito nell'avviso emesso annualmente dall'Azienda, ad inoltrare apposita istanza utilizzando il modulo accluso all'avviso, allegando il certificato di iscrizione al corso di studio prescelto.

Gli iscritti ai corsi *master* o di perfezionamento post laurea (non calendarizzati sull'usuale anno accademico) possono inoltrare la richiesta delle 150 ore oltre i termini fissati dal bando. L'istanza potrà essere accolta sino a concorrenza della disponibilità residua, fermo restando che la concessione del beneficio non rechi alcun pregiudizio alla funzionalità del servizio di appartenenza.

I dipendenti già iscritti ai corsi di laurea e che hanno beneficiato delle 150 ore nell'anno precedente devono allegare alla domanda anche idonea certificazione attestante il superamento, nell'anno accademico precedente, di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.



Art.4 Modalità di fruizione

I dipendenti ammessi al beneficio devono presentare, per i giorni in cui usufruiscono del permesso, idoneo attestato della scuola o università che certifichi l'effettiva data e orario di presenza alle lezioni o agli esami.

Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

La fruizione dei permessi in oggetto è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio, che dovrà tener conto delle imprescindibili esigenze organizzative e funzionali dell'Unità Operativa o Servizio di appartenenza.

Al termine del corso i beneficiari dei permessi devono consegnare l'attestato finale di partecipazione. I frequentanti corsi di laurea dovranno presentare idonea certificazione dell'Università che attesti il superamento di almeno della metà degli esami previsti nel piano di studi.

Gli attestati finali dovranno essere fatti pervenire alla U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane del Presidio di appartenenza entro i termini fissati nel citato avviso emesso annualmente dall'Azienda.

In mancanza delle certificazioni richieste, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Art.5 Esami

La partecipazione agli esami dei corsi prescelti rientra nel limite delle ore concesse per il diritto allo studio. Qualora le ore concesse siano già state esaurite per la frequenza del corso, potranno essere utilizzati, per i soli giorni delle prove, anche i permessi per esami di cui all'art. 21 comma 1, primo alinea del CCNL del 1.09.1995.

Art.6 Norma finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 del CCNL/2001 e successive modifiche ed integrazioni.